



Luigi Mariano Guzzo

(dottore di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo
nell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali)

Diritto, religione e letteratura.

**Alcune suggestioni su Chiesa e ministero petrino
a partire da *The Young Pope* di Paolo Sorrentino ***

SOMMARIO: 1. Una premessa epistemologica: "Diritto e letteratura" vs. "Diritto, religione e letteratura" - 2. *The Young Pope*, ovvero l'ordinamento ecclesiale tra dimensione narrativa e dimensione normativa - 3. La Chiesa come *teatro*: il vescovo di Stendhal e il Papa di Sorrentino - 4. Chiesa e potere, tra concezione giuspositivistica ed etica utilitaristica - 5. Prime conclusioni: la tensione tra *ortodossia* e *ortoprassi* nell'istituzione ecclesiale.

1 - Una premessa epistemologica: "Diritto e letteratura" vs. "Diritto, religione e letteratura"

Generalmente si fa coincidere, in maniera quasi convenzionale, la nascita del movimento *Law and Literature* con la pubblicazione di "The Legal Imagination" di James Body White¹, del 1973. Solo un anno prima, anche William R. Bishin e Christopher D. Stone pubblicano un volume di teoria del diritto e deontologia che utilizza fonti letterarie². In realtà, questi libri segnano l'avvio di una riflessione *giusletteraria* finalmente sistematica, i cui prodromi possono comunque rintracciarsi già nei primi anni del Novecento. Infatti, si è soliti scandire gli studi di *Law and Literature* in due periodi: dal 1900 al 1970 e dal 1970 a oggi³.

* Il contributo, sottoposto a valutazione, riproduce, aggiorna e amplia, con l'aggiunta delle note, il testo della relazione presentata nell'ambito del workshop "Diritto, religione e letteratura" del Convegno nazionale dell'Italian Society for Law and Literature (Catanzaro, 29 giugno 2018), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ **J.B. WHITE**, *The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Brown & Co., Little, 1973.

² Cfr. **W.R. BISHIN, C.D. STONE**, *Law, Language and Ethics: An Introduction to Law and Legal Method*, Foundation Press, Mineola (N.Y.), 1972.

³ Per una ricostruzione critica in merito allo stato dell'arte della disciplina si rimanda ad **A. SANSONE**, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Giuffrè, Milano, 2001; **M.P. MITTICA**, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessione sul metodo*, in *Materiali per*



La possibilità di proporre un *discorso sul diritto* a partire da una fonte umanistica, è stata avviata, con molta probabilità, nel 1908 da John Wigmore che dà alle stampe "A List of Legal Novels"⁴: l'intento, chiaramente anti-formalistico, è quello di selezionare brani di narrativa per dimostrare che i valori giuridici fondamentali sono già presenti nella società americana. Nel 1925, poi, Benjamin Cardozo dedica un saggio agli stili letterari delle decisioni dei giudici⁵.

In Italia, invece, nel 1914 Alfredo Ascoli e Cesare Levi pubblicano il saggio "Il diritto privato nel teatro contemporaneo francese e italiano"⁶. Sul tema, negli anni, tra gli altri, si può fare anche riferimento a "Il diritto sperimentale"⁷ (1923) di Roberto Vacca, "Le lettere e il processo civile"⁸ (1924) di Piero Calamandrei, "La poesia nel diritto"⁹ (1927) di Leopoldo Tumiatì, e, più nello specifico, "Il diritto nella letteratura"¹⁰ (1927) di Ferruccio Pergolesi, "La letteratura e la vita del diritto"¹¹ (1936) di Antonio

una storia della cultura giuridica, n. 1/2009, pp. 3-29; **M. P. MITTICA**, *Cosa accade di là dall'Oceano? Diritto e letteratura in Europa*, in *Anamorphosis - Revista Internacional de Direito e Literatura*, n. 1/2015, pp. 3-36.

⁴ Cfr. **J. WIGMORE**, *A List of Legal Novels*, in *Illinois Law Review*, n. II/1908, pp. 574 ss.

⁵ Cfr. **B.N. CARDOZO**, *Law and Literature*, in *Yale Review*, n. 14/1925, pp. 699 ss.

⁶ **A. ASCOLI**, **C. LEVI**, *Il diritto privato nel teatro contemporaneo francese ed italiano*, in *Rivista di diritto civile*, n. VI/1914, pp. 145 ss.

⁷ Cfr. **R. VACCA**, *Il diritto sperimentale*, Fratelli Bocca, Torino, 1923, p. 204, secondo cui, a partire dalle opere letterarie si possono capire "certi modi di agire e di pensare inerenti alla natura umana assai meglio di qualche vecchio trattato di filosofia del diritto, e anche di qualche moderno manuale di psicologia giudiziaria".

⁸ Cfr. **P. CALAMANDREI**, *Le lettere e il processo civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, n. 1/1924, pp. 202-204, secondo il quale: "[...] troppe volte il tecnico del diritto, nell'esercitare i suoi virtuosismi esegetici sulla fredda lettera, considera gli articoli dei codici come oscillanti trapezi fatti apposta per servire agli acrobatismi della sua dialettica, e dimentica che dentro a quelle formule passa la vita con le sue lacrime, e che intorno a esse bisogna lavorare con animo pietoso e con mani lievi [...] Dalla lettura di certe pagine di romanzi, nelle quali si descrivono con linguaggio profano i congegni della giustizia in azione, è assai spesso possibile trarre un'idea precisa, meglio che da una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico, del modo in cui la realtà reagisce sulle leggi e della loro inadeguatezza a raggiungere nella vita pratica gli scopi per i quali il legislatore crede di averle create" (p. 204).

⁹ **L. TUMIATI**, *La poesia nel diritto*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, n. 3/1927, pp. 216-272.

¹⁰ Cfr. **F. PERGOLESÌ**, *Il diritto nella letteratura*, in *Archivio Giuridico*, n. 1/1927, vol. CXVII, p. 1227 ss.

¹¹ **A. D'AMATO**, *La letteratura e la vita del diritto*, Ubezzi & Dones, Milano, 1936.



D'Amato e "Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale"¹² (1949), sempre di Pergolesi.

Ma a parte questi e altri sporadici studi, è solo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso¹³, che tale tentativo di "costruire un ideale umanistico per la pratica giuridica, o alternativamente, una base umanistica per la critica del diritto"¹⁴ si consolida in una specifica opera sistematica da parte della dottrina, orientata negli Stati Uniti d'America più sul versante della ricerca e in Europa più sul versante della formazione giuridica¹⁵.

Sul piano del metodo¹⁶ è importante precisare che intendiamo *letteratura* con il significato proprio che assume la locuzione *humanities*¹⁷, con riferimento, quindi, all'intero spettro delle discipline umanistiche in senso lato. In tal modo, si coinvolge, quindi, anche il rapporto del diritto con la musica¹⁸, con il cinema¹⁹, con il teatro e con le arti figurative²⁰.

Una connessione, quella tra diritto e letteratura, che si realizza, a livello interpretativo, nel duplice versante del diritto *come* letteratura e del diritto *nella* letteratura²¹. Brian Bix pone l'accento su almeno cinque

¹² Cfr. F. PERGOLESI, *Diritto e giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale*, Cedam, Padova, 1946.

¹³ Cfr. AA. VV., *Symposium: "Law and Literature"*, in *Texas Law Review*, n. 60/1982, pp. 373-586.

¹⁴ B.H. BIX, *Teoria del diritto. Idee e contesti*, edizione italiana a cura di A. Porciello, Giappichelli, Torino, 2015, p. 326.

¹⁵ Cfr. C. FARALLI, *Diritto e politica nella letteratura*, in A. Scerbo (a cura di), *Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere. Atti del XXVII Congresso della Società Italiana di filosofia del Diritto* (Copanello di Staletti, 16-18 settembre 2010), Giuffrè, Milano, 2014, p. 286.

¹⁶ A proposito della metodologia propria di diritto e letteratura, si veda M.P. MITTICA, *Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor*, n. 1/2010.

¹⁷ Cfr. M.P. MITTICA, *Cosa accade di là dall'Oceano?*, cit., p. 25.

¹⁸ Cfr., per tutti, A. PORCIELLO, *Diritto e musica: armonia o dissonanza?*, in *Materiales de Filosofía del Derecho*, n. 5/2018; F. Annunziata, G.F. Colobo (a cura di), *Law and Opera*, Springer, Cham, 2018; M. BRUNELLO, G. ZAGREBELSKY, *Interpretare: dialogo tra un musicista ed un giurista*, il Mulino, Bologna, 2016.

¹⁹ Sul tema è interessante il riuscito esperimento editoriale della collana "Cinema, Diritto e Società" della *Editoriale Scientifica*, che oggi comprende diciassette titoli (<http://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo/collane-di-diritto/cinema-diritto-societa.html>).

²⁰ Si veda, ad esempio, L. MAGANZANI, *L'arte racconta il diritto e la storia di Roma*, Pacini, Pisa, 2017, che propone un itinerario di riflessione sulla storia giuridica della Roma antica a partire da capolavori artistici, che vanno dal Medioevo ai nostri giorni.

²¹ B. CAVALLONE, *La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo*, Adelphi, Milano, 2016, p. 14.



declinazioni che coinvolgono gli studi di diritto e letteratura: (i) l'uso della narrazione all'interno del (o "come") sapere giuridico, cioè l'uso della narrazione per illustrare, ad esempio, una teoria del diritto; (ii) la narrazione come parte prevalente e importante della pratica giuridica, cioè, la maniera in cui gli avvocati raccontano una storia per inserirla nel processo; (iii) l'analisi letteraria delle sentenze; (iv) la narrazione come elemento importante per l'educazione morale dei soggetti che gravitano nell'orbita della pratica del diritto; (v) il modo in cui il diritto è "raccontato" nelle opere letterarie o nella cultura popolare²². Probabilmente non si può non concordare con lo stesso Autore allorché afferma che "leggere e scrivere su Charles Dickens o Franz Kafka sarà sempre più interessante che leggere la *Rules Against Perpetuities* o il *Bill of Exchange*"²³. Così come, aggiungiamo noi, accostarsi al breve romanzo *Il peso falso* (1937)²⁴ di Joseph Roth sarà più edificante che leggere qualsiasi trattato sulla giustizia. Inoltre, non si dimentichi che dalla poesia, in effetti, arriva la "prima lezione di filosofia del diritto"²⁵, perché è l'arte poetica «la sola capace di esprimere il mistero della vita [... e] la più efficace a dettare i segni di una "reale" rappresentazione del diritto, che non è altro che vita, esperienza»²⁶. È noto d'altronde che la letteratura del diritto aiuta anche a comprenderne il suo rovescio²⁷.

Il diritto è una "forma di linguaggio"²⁸. L'„analogia" tra diritto e linguaggio sarebbe anche confermata dalla "somialtanza" tra la "struttura regolativa" delle norme del diritto e quella delle norme della grammatica²⁹

²² B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., pp. 331-333.

²³ B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., p. 325.

²⁴ Cfr. J. ROTH, *Il peso falso*, traduzione italiana di L. Foà, Adelphi, Milano, 1990.

²⁵ E. RIPEPE, *Ricominciare da Antigone o ricominciare dall' Antigone? Ancora una volta sulla più antica lezione di filosofia del diritto*, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 715.

²⁶ A. SCERBO, *I Miserabili paradigma del volto oscuro della legge*, in A. Scerbo (a cura di), *Diritto e politica*, cit., p. 309.

²⁷ Cfr. F. GALGANO, *Tutto il rovescio del diritto*, Giuffrè, Milano, 1991.

²⁸ Cfr. M. LA TORRE, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 79, il quale nell'assumere una "relazione tra diritto e linguaggio" dimostra la plausibilità di tale relazione anche sul "piano metateorico", cioè come "relazione tra teorie del linguaggio e teorie della norma, nel senso che l'adozione di una certa teoria del linguaggio influenza o determina l'adozione di una certa teoria della norma e viceversa (la formulazione di una certa teoria della norma presuppone una particolare teoria del linguaggio".

²⁹ Scarpelli osservava che "alcuni problemi che si sono posti e sono stati affrontati riguardo alla struttura regolativa di una lingua e di un linguaggio, alla sua funzione, alla sua accettazione ecc. somigliano in maniera impressionante ai problemi tradizionali della



(o della matematica³⁰), nonché tra l'occupazione del giurista e quella del grammatico. Infatti, entrambi, il giurista e il grammatico, "tendono allo scopo di formulare delle regole generali da applicare all'uso di certi simboli o segni di cui gli uomini si servono per qualificare certe date situazioni"³¹. Tant'è che, nell'approccio "interpretativo al diritto"³² del filosofo americano Ronald Dworkin, il processo conosciuto come "interpretazione costruttiva" dipende "dalla capacità di assegnare un valore o un obiettivo specifico all'oggetto dell'interpretazione, a prescindere che tale oggetto sia costituito da un'opera d'arte o da una pratica sociale"³³. Questo valore (o obiettivo) è, quindi, il criterio per determinare l'interpretazione migliore o peggiore rispetto a un'interpretazione alternativa, che si tratti di una norma, di un quadro o di un testo letterario³⁴. Inoltre, un testo legislativo al pari di un testo letterario, di un'opera d'arte o di una formula matematica può o meno essere *bello*. La bellezza risiede nell'"inevitabilità", cioè nel non poter *immaginare* diversamente l'oggetto dell'interpretazione:

"una formula matematica o un'argomentazione giuridica, tanto quanto un poema o un dramma, diventano più belli quando vengono eliminati versi o postulati non necessari, e diventa evidente che così doveva proprio essere"³⁵.

Ma la stessa necessità ermeneutica di ricostruire la riflessione sulla pratica giuridica o istituzionale nel prisma della dimensione letteraria assume una propria *tipicità* allorché ci si trovi all'interno del settore della disciplina giuridica del fenomeno religioso, tanto da poter parlare di "diritto, religione e letteratura"³⁶. Inoltre, considerato che quando ci

teoria del diritto", U. SCARPELLI, *La meta-etica analitica e la sua rilevanza etica*, in ID., *L'etica senza verità*, il Mulino, Bologna, 1982, p. 79.

³⁰ Vedi, per tutti, L. PECCATI, *Teoria (matematica) delle decisioni e Diritto*, in MATEpristem - Bocconi, 31 dicembre 2007 (<http://matematica.unibocconi.it/articoli/teoria-matematica-delle-decisioni-e-diritto>).

³¹ A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La dottrina del diritto naturale*, traduzione italiana di V. Frosini, Comunità, Milano, 1980, p. 135. Sul tema, cfr. anche G. PRETTI, *Praxis ed empirismo*, Einaudi, Torino, 1957, p. 139: "Le norme della grammatica hanno la stessa obbiettività sociale [...] delle norme etiche, anzi [...] delle norme giuridiche".

³² R. DWORKIN, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Cambridge, 2011, pp. 123-156.

³³ B.H. BIX, *Teoria del diritto*, cit., p. 123.

³⁴ Cfr. R. DWORKIN, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.

³⁵ R. DWORKIN, *Religione senza Dio*, traduzione italiana di S. Veca, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 86-87.

³⁶ Il workshop "Diritto, religione e letteratura", promosso da Nicola Fiorita e Antonino Mantineo, all'interno del Convegno nazionale dell'*Italian Society for Law and Literature*



riferiamo a “diritto, religione e letteratura”, l’elemento religioso trova rilievo nella sua disciplina giuridica ovvero come sistema normativo, si assume una certa tipicità anche rispetto al campo di indagine comunemente definito come “religione e letteratura”³⁷.

Il rapporto, insomma, in questo caso, da bilaterale si fa *trilaterale*, in quanto tra il diritto e la letteratura si inserisce un terzo elemento, quello della religione³⁸. Diritto e religione, d’altronde, possono essere considerati due “prodotti della storia”³⁹ che si presentano come omologhi⁴⁰. Storicamente si registra una “implicazione forte tra religione e diritto”⁴¹,

(Catanzaro, 29 giugno 2018) rappresenta, con molta probabilità, uno dei primi tentativi di avviare in Italia una riflessione sistematica di tal genere nel settore degli studi ecclesiasticistici e canonistici. Ciò è confermato dalla circostanza che Carla Faralli, nel 2014, nella sua ricostruzione in merito alle discipline che si sono avvicinate all’acostamento del diritto con la letteratura, fa riferimento, oltre che alla filosofia del diritto, pure alla sociologia del diritto, alla storia dei diritti antichi, alla filosofia politica, all’antropologia culturale, alla psicologia culturale, al diritto costituzionale, al diritto privato, al diritto processuale e al diritto comparato, ma non anche al diritto ecclesiastico e canonico (cfr. **C. FARALLI**, *Diritto e politica*, cit., p. 283 e p. 287). Per una cronaca del workshop si veda **M. ABU SALEM**, *Dal racconto alle norme*, in *Il Regno*, n. 14/2018, p. 403.

³⁷ Sul tema, in generale, **M. KNIGHT**, *An Introduction to Religion and Literature*, Bloomsbury, New York, 2009. Tra le riviste più importanti che si occupano dell’intersezione tra religione e letteratura, si segnalano *Religion & Literature* edita dall’Università di Notre Dame (USA) e *Literature and Theology* pubblicata da Oxford University Press. A proposito di alcuni recenti studi in materia: **R. RICCI**, *Islamic Literary Networks in South and Southeast Asia*, in *Journal of Islamic Studies*, n. 21/2010, pp. 1- 28; **A.E. MONIUS**, *Linguistic Anxiety and Geographical Aspiration in the Tamil Śaiva Literary World*, in *The Journal of Hindu Studies*, n. 8/2015, pp. 265-273; **H. NAJMAN**, *Ethical Reading: The Transformation of the Text and the Self*, in *The Journal of Theological Studies*, vol. 68, n. 2/2017, pp. 507-529; **R.S. WOLLENBERG**, *The Dangers of Reading As We Know It: Sight Reading As a Source of Heresy in Early Rabbinic Traditions*, in *Journal of the American Academy of Religion*, n. 8/2017, pp. 709-745.

³⁸ Tra i primi lavori che adottano una metodologia interdisciplinare che coinvolge il diritto, la religione e la letteratura, pur se con specifico riferimento alla tradizione induista, si segnala **G.D. SONTHEIMER**, *Essays on Religion, Literature, and Law*, Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, 2004.

³⁹ A parlare della religione come di “prodotto della storia” è lo storico Raffaele Pettazzoni: cfr., per tutti, **R. PETTAZZONI**, *Saggi di storia delle religioni e di mitologia*, Edizioni italiane, Roma, 1946. Ma la dimensione storica del diritto è anche messa in evidenza nel volume recentemente riedito di **G. FASSÒ**, *La storia come esperienza giuridica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016 (prima edizione: Giuffrè, Milano, 1953).

⁴⁰ Ciò spiega anche il motivo per il quale si preferisce la locuzione “Diritto, religione e letteratura” a quella di “Diritto, letteratura e religione”.

⁴¹ **M. RICCA**, *Diritto e religione. Per una sistemica giuridica*, Cedam, Padova, 2002, p. 166, nel quale sottolinea anche che “la configurazione di un ordine ideale e cosmologico implicante prescrizioni pratiche alle quali attenersi e correlate ad *abiti* o *disposizioni mentali*



messa in evidenza pure da Jacques Ellul, per il quale “alle origini, il diritto è tutto permeato di elementi religiosi [...] e, correlativamente, i precetti religiosi sono presentati in forma giuridica”⁴².

Questa implicazione si realizza anche sul piano della dimensione letteraria, per almeno tre aspetti:

(i) come nel diritto anche nella religione la dimensione narrativa e, quindi, il linguaggio con le sue convenzioni e le sue regole, gioca un ruolo centrale per la comprensione dei meccanismi che la governano. Gli stessi sistemi religiosi e i loro precetti⁴³, infatti, si costruiscono sulla base dei *testi sacri*, cioè di fonti che sono *narrative*⁴⁴ e che aiutano a comprendere la dimensione simbolica in cui emergono le norme⁴⁵ strutturanti i diritti delle religioni. Il “problema” dell’ecclesiasticista di portare alla luce “quanta religione c’è nel (nostro) diritto secolare”⁴⁶, ora si amplia fino a evidenziare *quanta* letteratura c’è nel diritto e nella religione, e *quanto* diritto e *quanta* religione c’è nella letteratura. È interessante, a riguardo, mettere in luce la proposta di Ricca che ha offerto una lettura *interculturale* della questione globale delle migrazioni a partire dall’*Ulisse* di Omero⁴⁷, nonché della *Dichiarazione universale dei diritti umani* dell’Onu a partire dalle favole di Esopo⁴⁸.

(ii) Diritto e religione sono forme di narrazione del mondo⁴⁹ e, quindi, al contempo, il diritto e la religione si alimentano nelle loro

e d’azione diffusi a livello culturale dava e dà luogo nei gruppi meno sviluppati socialmente a forme di integrazione politica ordinata pur in assenza di strutture istituzionali particolarmente complesse”.

⁴² J. ELLUL, *Il fondamento teologico del diritto*, edizione italiana a cura di I. Pons, E. Stretti, Il Segno dei Gabrielli, San Pietro in Cariano, 2012, p. 24 (edizione originale: J. ELLUL, *Le fondement théologique du droit*, Delachaux & Niestlé, Neuchatel, 1946).

⁴³ Sul tema, per tutti, S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002; S. Ferrari (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, il Mulino, Bologna, 2008.

⁴⁴ Per quanto riguarda l’interpretazione delle fonti bibliche si veda, per tutti, H. NAJMAN, *Ethical Reading: The Transformation of the Text and the Self*, in *The Journal of Theological Studies*, cit. Si veda anche A. HILTEBEITEL, *Dharma: Its Early History in Law, Religion, and Literature*, Oxford University Press, New York, 2011.

⁴⁵ Cfr. C. FARALLI, *Diritto e politica*, cit., p. 287.

⁴⁶ S. FERLITO, *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 73.

⁴⁷ Cfr. M. RICCA, *Polifemo. La cecità dello straniero*, Torri del Vento, Palermo, 2011.

⁴⁸ Cfr. M. RICCA, *Il ghigno di Esopo. Uno sguardo zoologico sui diritti umani*, Torri del Vento, Palermo, 2016.

⁴⁹ Cfr. M. SALAZAR, M. SALAZAR, *Scritti sfaccendati su diritto e letteratura. Da Miguel de Cervantes a Philip Dick*, Giuffrè, Milano, 2011.



dinamiche interpretative da come il mondo è raccontato e narrato⁵⁰. Tra i riferimenti più illustri, in materia, vi è certamente la pagina di Italo Svevo che, nel famoso romanzo del 1923, fa dire al protagonista Zeno di aver deciso di lasciare gli studi di legge dopo l'incontro con il diritto canonico: "M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch'è la vita stessa benché ridotta in un matraccio"⁵¹. Un brano, questo, che ha alimentato nella letteratura scientifica importanti dibattiti sul "presente" e sul "futuro" della disciplina, proprio per le implicazioni e gli spunti di riflessione che offre al canonista⁵².

(iii) La potenzialità dell'*immaginazione* (di chi "scrive" storie o di chi "legge" storie) propria della finzione artistica o letteraria è un elemento centrale tanto nel diritto⁵³ quanto nella religione sia nelle loro espressioni metaforiche della realtà sia nella capacità di comprensione e di *prevedibilità* delle dinamiche sociali. Su quest'ultimo elemento insiste Martha Nussbaum nel sottolineare come il discorso narrativo disponga a decifrare la realtà politica, in quanto "la letteratura mette a fuoco il possibile, sollecitando i suoi lettori a interrogarsi su se stessi"⁵⁴. Da questo punto di vista non deve sorprendere, solo per fare qualche esempio, che la pellicola di Nanni Moretti *Habemus Papam* (2011) abbia saputo cogliere, intercettare e prevedere i cambiamenti in atto nella comunità ecclesiale che avrebbero portato, l'11 febbraio 2013, Benedetto XVI a rinunciare all'ufficio di Romano

⁵⁰ Si veda, ad esempio, **V. PACILLO**, *L'opportunità (e la legittimità) di una nuova vita. Riflessioni sulla conversione nei diritti religiosi a partire da "Sottomissione" di Michel Houellebecq*, in *Daimon*, 2016, pp. 171-186, in cui l'A. propone una riflessione sulla legittimità del proselitismo religioso e sulla validità dell'atto formale di conversione all'interno di un'esperienza religiosa a partire dal romanzo "Sottomissione" di Michel Houellebecq (edizione italiana: Bompiani, Milano, 2015, traduzione di V. Vega).

⁵¹ **I. SVEVO**, *La coscienza di Zeno*, 2ª ed., Giuseppe Morreale Editore, Milano, 1930, p. 14.

⁵² Cfr. **A. ALBISETTI**, *Un diritto "tanto lontano dalla vita"?*, in **G.B. VARNIER**, *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 219-222; **A. ALBISETTI**, *Svevo e il diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2009, pp. 207-218 (anche in **ID.**, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2009). Cfr. pure **L. ZANNOTTI**, *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2012; **ID.**, *Il diritto canonico nel tempo presente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36 del 2013, p. 1. A proposito del "pregiudizio di Zeno" sia consentito richiamare le riflessioni di **L.M. GUZZO** in **AA. VV.**, *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2017, pp. 54-57.

⁵³ Il diritto, la politica e la religione sono ordini *immaginari*, cfr. **Y.N. HARARI**, *Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Bompiani, Milano, 2017.

⁵⁴ **M.C. NUSSBAUM**, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, edizione italiana a cura di E. Greblo, Mimesis, Milano, 2012, p. 39.



Pontefice⁵⁵. Così come, allo stesso modo, il romanzo di *fanta-teologia* del giornalista Luigi Sandri *Cronache del futuro. Zeffirino II e il dramma della sua Chiesa* nel 2008 ha descritto una Curia romana che si trova, all'alba del 2100, a fronteggiare l'inedita situazione di un pontefice in coma irreversibile, a seguito di un incidente automobilistico pochi mesi dopo l'inizio del "servizio pontificale"⁵⁶.

Insomma, la metodologia propria degli studi su diritto e letteratura trova feconda applicazione nell'ambito della disciplina giuridica del fenomeno religioso: potrebbe essere, questo, un nuovo campo di indagine per gli studiosi di diritto ecclesiastico e canonico. Tant'è che immergere "il diritto e la religione sin dall'inizio nel flusso della letteratura"⁵⁷ potrebbe anche portare a ottenere buoni risultati in termini didattici dentro le aule universitarie, con la proposta di un "insegnamento suddiviso in due grandi sezioni, la prima dedicata ai principi fondamentali introdotti di volta in volta dalla lettura e dal commento di un libro, e la seconda dedicata a specifiche questioni giuridiche, costruita strada facendo attraverso le sollecitazioni degli studenti e le suggestioni dell'attualità"⁵⁸. Non si dimentichi, peraltro, che uno dei Maestri del Diritto ecclesiastico, Arturo Carlo Jemolo⁵⁹, nella sua produzione annovera anche un breve romanzo giallo⁶⁰ che lo stesso Galgano ha considerato come una delle eccezioni migliori riguardo all'impegno letterario dei giuristi⁶¹ (ma nel diritto ecclesiastico e canonico, riguardo a ciò, ci sono state e ci sono altre eccezioni⁶²).

⁵⁵ Cfr., al riguardo, **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015. Si veda anche **L.M. GUZZO**, *Ancora considerazioni sull'emeritato di Benedetto XVI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2016.

⁵⁶ Vedi **L. SANDRI**, *Cronache del futuro. Zeffirino II e il dramma della sua Chiesa*, Gabrielli, Verona, 2008.

⁵⁷ **N. FIORITA**, *Il Diritto ecclesiastico nei libri: un altro modo di leggere (e di insegnare) una disciplina giuridica*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2016, p. 421.

⁵⁸ **N. FIORITA**, *Il Diritto ecclesiastico*, cit.

⁵⁹ Sull'opera di Arturo Carlo Jemolo si rimanda, per tutti, a **S. LARICCIA**, *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, Carocci, Roma, 2015.

⁶⁰ Vedi **A. C. JEMOLO**, *Scherzo di Ferragosto*, Editori Riuniti, Roma, 1983.

⁶¹ Cfr. **F. GALGANO**, *Tutto il rovescio*, cit., p. 85.

⁶² Tra i docenti di diritto ecclesiastico che recentemente hanno pubblicato libri di narrativa si segnalano Mario Ricca, dell'Università di Parma, e Nicola Fiorita, dell'Università della Calabria. Del primo si vedano **M. RICCA**, *L'isola invisibile. Karl Marx destinazione Sicilia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008; **ID.**, *La rivolta dei numeri e altre storie controvento*, Torri del Vento, Palermo, 2010; **ID.**, *Il mare è pietra. Breviloqui*, Torri del Vento, Palermo, 2012. Nicola Fiorita fa parte di un collettivo di scrittura a "geometria variante", i *Lou Palanca*, tra le cui pubblicazioni si segnalano: *Blocco 52. Una storia scomparsa, una città*



2 - *The Young Pope*, ovvero l'ordinamento ecclesiale tra dimensione narrativa e dimensione normativa

Fatta quest'ampia premessa, il presente contributo, anche per verificare le ipotesi teoriche dalle quali siamo partiti, intende proporre una riflessione in materia di organizzazione ecclesiale e di ministero petrino, a partire dalla rilettura della serie televisiva "The Young Pope" (2016) di Paolo Sorrentino⁶³.

Abbiamo già avuto modo di accennare al film "Habemus Papam"⁶⁴, ma il Papa di Nanni Moretti, interpretato dal Michel Piccoli, che si ritrova, una volta eletto, ad affrontare una complicata e turbolenta lotta interiore, tra senso di inadeguatezza, aspettative dei fedeli ed esigenze di rinnovamento della Chiesa, è profondamente diverso dal Papa proposto dal genio artistico di Sorrentino, il *machiavellico* Pio XIII. Nella pellicola di Sorrentino, Lenny Belardo, interpretato da Jude Law, è la maschera allegorica di un Pontefice che, nel suo ostentato tentativo di restaurare i segni e i simboli di una tradizione ormai anacronistica, rivela le contraddizioni di una Chiesa che sembra aver messo da parte Dio⁶⁵. Gli occhi magnetici, quasi di ghiaccio, la sigaretta, la cura estetica fanno di Pio XIII un'icona *iperbolica* dei processi di transizione che la Chiesa oggi sta vivendo, e che quest'opera aiuta a comprendere. D'altronde, proprio nelle parole che Lenny Belardo rivolge al suo Segretario di Stato, il cardinale Voiello, si può rintracciare il motivo per il quale viene proposta

perduta, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; *Ti ho vista che ridevi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015; *A schema libero*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017; *Il morzello di Nancy Harena*, Giunti, Milano, 2018.

⁶³ Principalmente si farà riferimento al testo **P. SORRENTINO**, *Il Peso di Dio. Il Vangelo di Lenny Belardo*, Einaudi, Torino, 2017. La pellicola è anche stata utilizzata come pretesto per introdurre il tema della "pop-theology", si veda **A. STAGLIANÒ**, *Pop-Theology per giovani. Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018, pp. 44 ss.

⁶⁴ Il quotidiano della Santa Sede ha criticato il film di Nanni Moretti, Cfr. **E. RANZATO**, *Una capacità smarrita. "Habemus Papam" di Nanni Moretti ovvero il dubbio senza interlocutore*, in *L'Osservatore Romano*, 28 aprile 2011.

⁶⁵ Sono indicative, a proposito, le parole che Lenny Belardo pronuncia nella "terrorizzante omelia di esordio del pontificato di Pio XIII, davanti ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro": "La vostra mente e il vostro cuore occupati solo da Dio. Non c'è posto per altro. Non c'è posto per il libero arbitrio, non c'è posto per la libertà, non c'è posto per l'emancipazione. Ho sentito: emanciparsi da Dio. Anche questo ho sentito. Ma è insopportabile il dolore dell'emancipazione. Così lancinante da far morire. Si diventa morti, senza Dio. Morti randagi e abbandonati sulla strada", **P. SORRENTINO**, *Il Peso di Dio*, cit., pp. 33-34.



un'immagine iperbolica: "[...] Eminenza - afferma Pio XIII -, il Vaticano sopravvive grazie alle iperboli. Noi daremo l'iperbole, ma questa volta rovesciata"⁶⁶. Ed è proprio la figura di questa iperbole "rovesciata" a rappresentare la chiave di lettura dell'opera di Sorrentino.

Per questo motivo, non è corretto guardare a *The Young Pope* come a una parodia o a una rielaborazione farsesca. All'interno dell'iperbole "rovesciata" di questa rappresentazione si possono rintracciare le questioni più contraddittorie nonché i nodi irrisolti della storia della Chiesa degli ultimi sessant'anni⁶⁷: Pio XIII nella mimica richiama alla mente la figura ieratica Papa Pacelli, Pio XII⁶⁸, dal quale riprende anche il nome pontificale; Suor Mary, madre spirituale di Lenny Belardo evoca la figura di Suor Pascalina Lehnert⁶⁹; il cardinal Voiello, il Segretario di Stato, potrebbero ricordare, per certi aspetti, le figure dei Segretari di Stato che si sono avvicinati con gli ultimi pontefici; e i riferimenti alla cosiddetta *lobby gay* non possono che indurre a un parallelismo con alcune recenti indiscrezioni massmediatiche che hanno caratterizzato le vicende vaticane. E ancora pare potersi trovare un'indicazione esplicita al pontificato "popolare" di Francesco in un passaggio del primo discorso che Pio XIII rivolge ai cardinali: "Con l'orientamento del papato precedente, la Chiesa ha conquistato grandi manifestazioni di simpatia. È diventata popolare. Che bello, direte! Ma io non so che farmene della simpatia del mondo intero"⁷⁰. Insomma, nella finzione artistica, l'ascesa al soglio di Pietro di Lenny Belardo sembra porsi, temporalmente, immediatamente successiva a un pontificato caratterizzato da "grandi manifestazioni di simpatia" da parte del mondo intero, come per l'appunto sta avvenendo con il governo di Papa Francesco: però è anche questa una "iperbole rovesciata". La Chiesa di Francesco è davvero "popolare" non per la simpatia che raccoglie dal mondo, ma perché riporta la comunità ecclesiale alla sua primaria dimensione conciliare di Popolo di Dio⁷¹, con la valorizzazione del principio

⁶⁶ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 25.

⁶⁷ Cfr., sul tema, quanto annota M. FAGGIOLI, *Un teologo alle prese con The Young Pope*, in *Il Mulino*, 16 gennaio 2017 (https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3727).

⁶⁸ Per una biografia, fra le tante, si rimanda ad A. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul trono di Pietro*, Mondadori, Milano, 2007. Vedi anche F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il patto segreto tra Chiesa e Duce. Per difendere l'Azione cattolica Pio XI subì la svolta razzista*, in *Il Corriere della Sera*, 26 luglio 2012, p. 37.

⁶⁹ Cfr. M. SCHAD, *La signora del Sacro Palazzo. Suor Pascalina e Pio XII*, Mondadori, Milano, 2008.

⁷⁰ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 71.

⁷¹ Cfr. A. MANTINEO, *Il ritorno al Concilio Vaticano II e l'„aggiornamento“ del diritto*



di sussidiarietà⁷², a ragion del quale, come ha affermato Bergoglio, l'“unico populismo possibile” è il “populismo cristiano”⁷³, che consiste nel “sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese”⁷⁴.

3 - La Chiesa come *teatro*: il vescovo di Stendhal e il Papa di Sorrentino

Sia chiaro che ogni riflessione che parte da una narrazione sulla Chiesa è di per sé una metanarrazione, un *metadiscorso*, vale a dire un discorso che verte su entità che sono già discorsive. Ciò perché la Chiesa, come istituzione religiosa, nelle sue prassi, nelle sue formalità, nei suoi riti, nelle sue liturgie, si presenta quale luogo simbolico (e normativo), in cui il linguaggio, le pratiche, le gestualità, la strutturazione dei rapporti, nei loro aspetti formali ed esteriori, assumono anche una dimensione propria della rappresentazione; per certi aspetti si fa spettacolo, magia, gioco⁷⁵, *teatro*⁷⁶.

ecclesiale nel tempo di Papa Francesco, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2017.

⁷² La riforma del can. 838 c.j.c., con il Motu Proprio “*Magnum Principium*” (3 settembre 2017), risponde esattamente all’urgenza di una corretta applicazione del principio canonistico di sussidiarietà in materia liturgica. Cfr., sul tema, **P. CONSORTI**, *Diritto canonico, teologia e liturgia. Sulla riforma del can. 838 in forza del Magnum Principium per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo*, in *Veritas et Jus*, n. 15/2017, pp. 131-155. Inoltre, Papa Francesco con la riforma del can. 838 c.j.c tramite il Motu Proprio “*Magnum Principium*” ha risposto all’esigenza di una corretta applicazione del principio canonistico di sussidiarietà in materia liturgica. Sempre sull’intersezione tra diritto e liturgia si veda anche E. Baura, M. Del Pozzo (a cura di), *Diritto e norma nella liturgia*, Giuffrè, Milano, 2016; **F. VECCHI**, *I sacramenti, il teologo ed il canonista. Profili interdisciplinari sul “signum” sacramentale, rileggendo Mons. Giuseppe Silvestre*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2017, pp. 857-898.

⁷³ **FRANCESCO**, *Omelia per la celebrazione della Santa Messa nella memoria liturgica del Beato Pino Puglisi*, Palermo, 15 settembre 2018, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180915_omelia-visitapastorale-palermo.html.

⁷⁴ **FRANCESCO**, *Omelia*, cit.

⁷⁵ Si intende, in questa prospettiva, il gioco quale elemento culturale tramite il quale la collettività esprime la propria interpretazione del mondo: cfr. **J. HUIZINGA**, *Homo ludens*, con saggio introduttivo di U. Eco, Einaudi, Milano, 2002.

⁷⁶ Una “critica teatrale” delle due forme della liturgia cattolica, quella straordinaria (la liturgia preconciliare di Pio V) e quella ordinaria (la liturgia conciliare di Paolo VI), si può trovare in **L. MARTINELLI**, *Le forme del sacro. La performance nel rito romano*, Prefazione di N. Bux, Cavinato Editore International, Brescia, 2014. In un volume subito successivo al Concilio Vaticano II, il giovane teologo Joseph Ratzinger sottolineava come l’attuazione centralistica della liturgia tridentina “mancava totalmente di visione storica e considerava il problema della liturgia dal punto di vista puramente rubricistico-cerimoniale, per così dire, come problema di ordine per l’etichetta di corte del santo”, e ciò avrebbe avuto come conseguenza la “completa archeologizzazione della liturgia, che dallo stadio di storia viva



In fin dei conti, anche nei suoi aspetti sacramentali, nella Chiesa la realtà metafisica si trasforma in realtà rituale, proprio come all'interno del mondo del diritto, nel *processo*, che è lo spazio in cui il *diritto si dice* (si pensi al significato etimologico di *ius dicere*), trova concretezza, applicazione, la *lite* reale si trasforma in *lotta* metaforica⁷⁷, disciplinata da regole che neutralizzano l'uso della forza bruta e individuale⁷⁸. Per questo motivo, insomma, la narrazione di un'istituzione, come quella ecclesiastica, che nei suoi meccanismi formali e celebrativi assume una dimensione allegorica, si presenta quale *meta*-linguaggio.

Una conferma che la Chiesa sia (anche) *teatro* arriva, ancora una volta, dalla letteratura. Si pensi al giovane vescovo d'Agde, per come è narrato da Stendhal nel suo capolavoro "Il Rosso e il Nero", che si esercita per più e più volte a impartire benedizioni davanti allo specchio e si preoccupa della mitria ammaccata verso la "cima" nel suo tessuto d'argento⁷⁹.

Lenny Belardo condivide con il vescovo d'Agde un vero e proprio "culto" dell'immagine, un'esasperata ricerca del bello (il cui ideale è incarnato nella morale del dandysmo), l'ipocrisia, l'edonismo, il mal celato disprezzo dei principi egualitari, la contraddizione tra *ciò che è* e *ciò che rappresenta*, la carriera ecclesiastica come motivo di affermazione personale e di ascesa sociale, l'ostentazione e l'arroganza del potere. Ma soprattutto, ad accomunare il Papa di Sorrentino con il vescovo di Stendhal vi è l'ideale,

era ora trasportata in quello della pura conservazione ed era così condannata nello stesso tempo alla morte interna", tanto da essere divenuta "una formazione chiusa una volta per sempre, saldamente solidificata, che tanto più perdeva il nesso con la devozione concreta, quanto più si badava all'integrità delle forme preesistenti". In tale contesto, sottolineava ancora Ratzinger, quindi, "la messa solenne barocca mediante lo splendore dell'esecuzione orchestrale diventa una specie di opera sacra, in cui i canti del sacerdote hanno il loro posto come i recitativi interpolati". Così **J. RATZINGER**, *Problemi e risultati del Concilio Vaticano II*, Queriniana, Brescia, 1966, p. 26. Su questa medesima linea, Papa Francesco in un'udienza del mercoledì ha messo in luce che la celebrazione eucaristica non può essere considerata alla stregua di uno spettacolo: "La partecipazione all'Eucaristia ci fa entrare nel mistero pasquale di Cristo, donandoci di passare con Lui dalla morte alla vita, cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il calvario, non è uno spettacolo" (**FRANCESCO**, *Udienza Generale. La Santa Messa - 3. La Messa è il memoriale del Mistero pasquale di Cristo*, Città del Vaticano, 22 novembre 2017, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171122_udienza-generale.html).

⁷⁷ Sull'etica e sull'attività dell'avvocato all'interno del processo come "celebrazione" cfr. **D. CARPONI SCHITTAR**, *Il processo come arte. Linee guida per un'efficace attività forense*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁷⁸ Cfr. **B. CAVALLONE**, *La borsa di Miss Flite*, cit., p. 24.

⁷⁹ Cfr. **STENDHAL**, *Le Rouge et le Noir*, GF Flammarion, Paris, 2013.



quasi mistico, della giovinezza. E non si tratta, semplicemente, del contrasto, quasi paradossale, tra la giovane età e la carica ecclesiastica che rivestono, sottolineata anche dalla battuta che “i giovani sono sempre più estremi dei vecchi”⁸⁰. Ritorna ancora una volta uno dei motivi chiave del *dandysmo*: la persistenza della bellezza dell’aspetto fisico giovanile e la lotta contro il trascorrere del tempo. Lenny Belardo viene descritto come “*semper puer*”, cioè l’eterno fanciullo. Questa descrizione, da un lato, sembra essere uscita dalla penna di Oscar Wilde con il *Ritratto di Dorian Gray* (1890)⁸¹ o di James M. Barrie con *Peter Pan o il bambino che non voleva crescere* (1928)⁸². Dall’altro lato, in questa iperbole “rovesciata” della rappresentazione della realtà, come vuole essere la pellicola di Sorrentino, si rintracciano espliciti richiami ai casi di pedofilia che hanno coinvolto e, tuttora, coinvolgono la comunità ecclesiale⁸³.

4 - Chiesa e potere, tra concezione giuspositivistica ed etica utilitaristica

Nella Chiesa di Lenny Belardo va in scena l’immagine del potere monocratico del Pontefice come espressione di forza del sacro, di *cratofania*⁸⁴, ma anche come icona di temporalità e, per certi aspetti, di solitudine⁸⁵. La spregiudicatezza e l’arroganza di Papa Pio XIII è espressa

⁸⁰ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio...*, cit., p. 37.

⁸¹ Cfr., per l’edizione italiana, O. WILDE, *Il ritratto di Dorian Gray*, Feltrinelli, Milano, 2013.

⁸² Cfr., per l’edizione italiana, J.M. BARRIE, *Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere*, Feltrinelli, Milano, 2018.

⁸³ La letteratura in materia è molto ampia, si segnala, quindi, per tutti, A. RINALDI, *Dalla parte dei più piccoli. Chiesa e abusi sessuali*, La meridiana, Molfetta, 2018. Per una prospettiva più specificamente ecclesiasticistica si rimanda a P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2013.

⁸⁴ Cfr. M. ELIADE, *Trattato di Storia delle religioni*, a cura di P. Angelini, Bollati Boringhieri, Torino, 2008 (prima edizione: 1958).

⁸⁵ Il tema della solitudine è ricorrente nelle vicende storiografiche dei pontificati del XX secolo, tra i quali, soprattutto, quelli di Pio XI e di Paolo VI. Per quanto riguarda Papa Ratti, cfr. E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Einaudi, Torino, 2007. Su Papa Montini, invece, è stato sottolineato come la solitudine abbia il “tono sofferto della mediazione e della sintesi”, così A. RICCARDI, *Il potere del Papa: da Pio XII a Paolo VI*, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 248. Cfr. anche L. Canfora, A. Giardina, C. Frugoni, A. Barbero, A.M. Banti, E. Gentile, A. Graziosi, V. Vidotto, G. Sabbatucci, A. Riccardi, M. Perrot (a cura di), *I volti del potere*, Laterza, Roma-Bari, 2015; A. TORNIELLI, *Paolo VI. Il Papa di Francesco. La difesa della fede del Papa beatificato da Bergoglio*, Piemme, Milano, 2014.



nella battuta secondo la quale il “solo e grande peccato” sarebbe “una coscienza che non mi accusa”. Il rapporto tra diritto e potere, tra momento normativo e *politica*, nel Vaticano di Sorrentino è completamente “schiacciato” sul piano del potere. La concezione del potere di Lenny Belardo è quella del *Leviatano* (1658) di Thomas Hobbes, per ciò che riguarda non tanto il momento fondazionale del potere, quanto la struttura interna del potere sovrano come assoluto⁸⁶. Per Hobbes, come per Pio XIII, il diritto e l’etica altro non sono che espressione della volontà del soggetto che detiene il potere sovrano. Il diritto, quindi, è comando; il potere è violenza, forza fisica. Tant’è che l’affermazione di Lutero “*Juristen, bese Christen*”, cioè “Giuristi, cattivi cristiani”, è diretta proprio contro quella concezione del diritto positivo che inevitabilmente ha a che fare con il sangue e la violenza⁸⁷.

Questa chiara concezione giuspositivistica del potere, si accompagna a una visione etica utilitaristica della realtà sociale, in cui l’azione sociale è governata dal calcolo prudenziale, cioè dalla ricerca del vantaggio personale anche nelle scelte etiche e morali⁸⁸. Come nella risposta che il cardinale Aguirre dà alla domanda di Lenny Belardo: “Eminenza, lei perché è entrato nella Chiesa?": “La vita è così breve. Io volevo optare per l’eternità”⁸⁹. In queste parole di Pio XIII sembra riecheggiare la *scommessa di Pascal*, secondo il quale “conviene” credere all’esistenza di Dio, perché “se vincete, vincete tutto; se perdete, non perdete nulla”⁹⁰. In questo modo si fa coincidere quello che è giusto fare con quello che è *strategicamente* nel proprio *migliore* interesse, ma ciò non può essere assunto come punto di vista morale⁹¹.

Sorrentino nella figura di Pio XIII, tra le tante “iperbole rovesciate”, esaspera il primato di giurisdizione del Romano Pontefice, espressione del principio secondo il quale il vescovo di Roma “non ha chi gli è superiore sulla terra”⁹², consacrato nel can. 1404 *c.j.c.*: “la prima sede non è giudicata

⁸⁶ Cfr. l’edizione italiana di **T. HOBBS**, *Leviatano*, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano, 2001.

⁸⁷ Cfr. **M. LA TORRE**, *Giuristi cattivi cristiani. Tortura e principio di legalità*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 36, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1331 ss.

⁸⁸ Cfr. G. Zanetti, M. La Torre (a cura di), *Altri seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.

⁸⁹ **P. SORRENTINO**, *Il Peso di Dio*, cit., p. 31.

⁹⁰ Cfr. l’edizione italiana di **B. PASCAL**, *Pensieri*, traduzione di F. De Poli, Prefazione di V. Messori, Corriere della Sera, Milano, 2010, par. 134, p. 76.

⁹¹ Cfr. l’edizione italiana di **K. BAIER**, *Il punto di vista morale. Una base razionale per l’etica*, a cura di M. Zanichelli, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018, p. 36.

⁹² **J. MANZANARES**, *Il Romano Pontefice e la collegialità dei vescovi*, in V. De Paolis, G.



da nessuno". In effetti, anche quando a Lenny Belardo, il cardinale Voiello suggerisce come segretario particolare un "esperto" al posto di suor Mary, Pio XIII risponde: «l'esperto sottende un complesso di superiorità e un pontefice non può permettersi un sottoposto "superiore"»⁹³. In un'altra scena, Lenny Belardo aggiunge: "[...] un papa non è un cardinale. Un cardinale lavora in modo collegiale, il papa è un sovrano"⁹⁴.

In questa rappresentazione del potere del Romano Pontefice vi è l'insidia di una formula subdola di riduzionismo: un'interpretazione *assolutistica* secondo la quale il Papa è nella pienezza di un potere per il quale non deve rendere conto ad alcun altro essere umano. Ma tale lettura non tiene in debito conto che il primato petrino⁹⁵ si legittima sulla base di una posizione di garanzia che il Romano Pontefice assume rispetto ai fedeli, nella protezione del *bonum commune Ecclesiae*⁹⁶. Vale anche per il ministero petrino l'indicazione evangelica che esclude ogni logica mondana dalla gestione del potere per strutturarla esclusivamente in una logica di servizio: "Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti" (Mt 10, 43 - 44).

5 - Prime conclusioni: la tensione tra *ortodossia* e *ortoprassi* nell'istituzione ecclesiale

La circostanza che Lenny Belardo rifugga dal farsi vedere in pubblico è indicativa di un processo di creazione del mito, che ha caratterizzato e caratterizza le vicende storiche di molti pontificati. Dietro il paradosso, le contraddizioni, le iperboli si cela, quindi un tentativo di produzione del mito, di un sistema valoriale che, sotto un profilo culturale si propone di fondare e costruire la realtà sociale⁹⁷. Per rappresentarsi come tale Lenny Belardo ha bisogno di nascondersi, di non farsi vedere e di essere soggetto di attribuzione di fatti prodigiosi.

Feliciani, A. Longhitano, J. Manzanares, R. Sobanski (a cura di), *Collegialità e primato. La suprema autorità della Chiesa*, EDB, Bologna, 1993, p. 60.

⁹³ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 17.

⁹⁴ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 48.

⁹⁵ In merito a una concezione giuridico-istituzionale del papato, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia, 2015, pp. 362 ss.

⁹⁶ Cfr. G. BONI, *Sopra una rinuncia*, cit., pp. 18 ss.

⁹⁷ Cfr. G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P. SCARPI, *Manuale di storia delle religioni*, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 513-514.



Il motivo spirituale che attraversa questa pellicola è la centrale questione su Dio e il suo silenzio; un silenzio “eminente” che coinvolge anche l’esperienza giuridica, tanto che può parlarsi di un “diritto silente”⁹⁸ già vigente e vincolante per gli operatori giuridici nel momento in cui “l’enigma si interseca con il mistero”⁹⁹. Insomma, Sorrentino si interroga su questo silenzio, sulle ragioni più profonde della spiritualità, sul senso del divino e del mistero¹⁰⁰. Il suo Papa, Lenny Belardo, è in continua “lotta con Dio”¹⁰¹ e ciò, nella curva di un’altra iperbole rovesciata, avvicina questa rappresentazione cinematografica del Vicario di Cristo a Martin Lutero. Infatti, anche Benedetto XVI ha avuto modo di affermare a Erfurt, che “per Lutero la teologia non era una questione accademica, ma la lotta interiore con se stesso, e questo, poi, era una lotta riguardo a Dio e con Dio”¹⁰².

Per Lucetta Scarraffia la ragione profonda della serie televisiva di Sorrentino è di “essere in paradossale equilibrio fra l’aspra critica e la speranza. Critica della Chiesa esistente, ma in qualche modo ancora speranza che da lì possa venire qualcosa di buono”¹⁰³. Le iperboli, le esagerazioni, i paradossi sembrano apparire come una critica a un ritorno di una teologia e di una tradizione *pre-conciliare*; a chi oggi nella Chiesa si pone in contrasto con l’anelito missionario e di apertura che caratterizza il pontificato di Francesco¹⁰⁴. Da questo punto di vista Sorrentino smaschera le insidie di una posizione conservatrice che si allontana dal mondo, che vorrebbe chiudersi nella sua *torre d’avorio* per garantirsi il mantenimento dell’istituzione, ma che, al contempo, del mondo e, in particolare, della mondanità, non riesce a farne a meno. Non vi è quindi l’esaltazione della teologia tridentina, quanto piuttosto la risposta a una domanda che

⁹⁸ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di Sara Domianello, Angelo Licastro e Antonino Mantineo, il Mulino, Bologna, 2015.

⁹⁹ **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio*, cit., p. 9.

¹⁰⁰ Vedi anche, su questi temi, **G. LO CASTRO**, *Il mistero del diritto*, vol. I (*Del diritto e della sua conoscenza*), Giappichelli, Torino, 1997.

¹⁰¹ **P. LORIZIO**, *La Teologia (pre-conciliare) di Pio XIII*, in *Famiglia cristiana*, 4 gennaio 2017 (<http://www.famigliacristiana.it/articolo/la-teologia-pre-conciliare-di-pio-xiii.aspx>).

¹⁰² **BENEDETTO XVI**, *Incontro con i rappresentanti del Consiglio della “Chiesa Evangelica in Germania”*, Sala del Capitolo dell’ex-Convento degli Agostiniani di Erfurt, Erfurt, 23 settembre 2011, in https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110923_evangelical-church-erfurt.html.

¹⁰³ **L. SCARRAFFIA**, *Il vangelo di Lenny Belardo*, in *L’Osservatore romano*, 30 settembre 2017 (<http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-vangelo-di-lenny-belardo>).

¹⁰⁴ Sul tema vedi, per tutti, **A. MANTINEO**, *Il ritorno al Concilio Vaticano II*, cit.; **P. CONSORTI**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2/2016, pp. 385 ss.



interroga fin dalle prime scene della pellicola: che Chiesa sarebbe oggi questa senza l'anelito di speranza e di umanità portato avanti dal Vaticano II? Sorrentino, da questo punto di vista, vuole dire che oggi non sarebbe possibile, e anzi sarebbe solo una drammatica e artificiale finzione, un cattolicesimo ispirato alla modernità tridentina. Il primo discorso ai fedeli che Lenny Belardo pronuncia in sogno è indicativo di queste istanze riformiste:

“ci siamo dimenticati di masturbarci, di usare il profilattico, di abortire, di celebrare matrimoni gay, di lasciare che i sacerdoti si amino tra loro oppure che ci si sposino, ci siamo dimenticati di poter morire quando detestiamo vivere, ci siamo dimenticati di avere rapporti sessuali a scopo non procreativo senza sentirci in colpa, di divorziare, di far dire messa alle suore, di far figli in tutti i modi che la scienza ha scoperto e scoprirà”¹⁰⁵.

Inoltre, in questo gioco di contraddizioni e di paradossi, tra i personaggi-cardinali risulta anche monsignor Gutierrez, il cui nome richiama l'autore della *Teologia della liberazione* (1971)¹⁰⁶, la cui espressione diviene indicativa dei movimenti, non del tutto compresi negli anni del lungo pontificato di Giovanni Paolo II, che si sviluppano in America Latina sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso e che chiedono giustizia, eguaglianza e libertà nei confronti di quei mondi del benessere e dell'opulenza, come il Nord America e l'Europa occidentale¹⁰⁷.

La chiave di volta della sceneggiatura è rappresentata dalla dicotomia (o il contrasto, ancora una volta) tra *fede predicata* e *fede vissuta*, in quella specifica nota tipica degli ordinamenti confessionali, e quindi anche dell'ordinamento canonico, che si realizza in una specifica convergenza foro interno e foro esterno¹⁰⁸. Per di più, l'affermazione di Lenny Belardo

¹⁰⁵ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 8

¹⁰⁶ Cfr. l'edizione italiana G. GUTIÉRREZ, *Teologia della liberazione*, Queriniana, Brescia, 1972.

¹⁰⁷ Sul tema si rimanda, per tutti, ad A. Mantineo (a cura di), *Per un approccio alle teologie del contesto*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012. Vedi anche F. SCALIA, *Liberation Theology in Italy*, in *Voices. Liberation Theology in Europe*, n. 2/2017, pp. 137 e ss; G. GUTIÉRREZ, G.L. MULLER, *Dalla parte dei poveri. Teologia della liberazione, teologia della chiesa*, Edizioni Messaggero di Padova-Editrice Missionaria Italiana, Padova-Bologna, 2013; L.M. GUZZO, *Istanze di liberazione nella comunità ecclesiale italiana*, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2013; G. SILVESTRE, *La teologia della liberazione. Storie, problemi, conflitti, prospettive e speranze*, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 1996; R. GIBELLINI, *Il dibattito sulla teologia della liberazione*, Queriniana, Brescia, 1986.

¹⁰⁸ Per la nota tipica della *coesione* nell'ordinamento canonico, cfr. S. BERLINGÒ, M. TIGANO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 64-66.



“dobbiamo smetterla di piangere ai funerali”¹⁰⁹, è simile nei contenuti al principio con il quale il teologo Moltman apre la sua *Teologia della Speranza* (1964)¹¹⁰, in cui sottolinea il divario fra “le prediche del giorno dei morti e quelle di Pasqua”¹¹¹.

Sul piano normativo, la dicotomia tra fede vissuta e fede praticata, si traduce nella continua tensione tra *ortodossia* e *ortoprassi*¹¹², tra la Chiesa come *dovrebbe essere* e la Chiesa *com'è*. Per chi studia il diritto canonico, quindi, la suggestione finale è quella di saggiare l'effettività della norma canonica nel suo momento interpretativo e applicativo¹¹³. Il che vuol dire porre attenzione, da un lato, alla norma canonica e alla sua efficacia e, dall'altro, al funzionamento pratico dell'istituzione ecclesiale, per comprendere i processi di riforma in atto che stanno caratterizzando l'ordinamento ecclesiale¹¹⁴. E di cui il *The Young Pope* di Sorrentino si conferma come una tipica (o forse atipica) narrazione.

¹⁰⁹ P. SORRENTINO, *Il Peso di Dio*, cit., p. 46.

¹¹⁰ Cfr. l'edizione italiana J. MOLTSMANN, *Teologia della speranza*, Queriniana, Brescia, 1970. Cfr., sul tema, anche A. Mantineo, S. Montesano, L.M. Guzzo, D. Bilotti (a cura di), *La speranza torna a parlare. Appunti per un tempo di crisi*, La meridiana, Molfetta, 2014.

¹¹¹ J. MOLTSMANN, *Teologia*, cit., p. 9.

¹¹² Cfr. P. CONSORTI, *Relazione di sintesi: la necessità di ritornare ad un diritto canonico pratico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 3-4/2016, pp. 411-421.

¹¹³ Cfr. S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto*, cit., p. 383, secondo il quale al canonista si impone di “saggiare la vitalità effettiva di ogni prescritto, alla luce dell'evolvere dell'esperienza in cui si colloca: un'esperienza giuridica e, a un tempo, ecclesiale”.

¹¹⁴ Cfr., per tutti, A. Spadaro, C. Maria Galli (a cura di), *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Queriniana, Brescia, 2016.